

Metropolitana Automatica di Torino: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per servizi di supporto alla progettazione interna di Infra.To degli impianti non di sistema relativi alle stazioni, gallerie e manufatti della Metropolitana, con metodologia BIM (Art. 54 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.): CUP D24G19000050007 – CUP C71F20000020005 - CIG 897798646C

CONTRATTO ATTUATIVO

Relativo all'Accordo Quadro per l'esecuzione per l'esecuzione di servizi di supporto alla progettazione interna di Infra.To degli impianti non di sistema relativi alle stazioni, gallerie e manufatti della Metropolitana, con metodologia BIM (nel seguito, l'“**Accordo Quadro**”)

TRA

INFRATRASPORTI.TO S.r.l., con sede legale in Torino – C.so Novara n. 96, C.F. e P. IVA 10319310016, PEC [•], in persona di [•], nato a [•], il [•], nella qualità di [•], a ciò autorizzato in forza di [•] (di seguito, “**Infra.To**” o la “**Committente**”)

– da una parte –

E

[**Operatore Economico**], con sede legale in [•], C.F. e P. IVA [•], PEC [•], in persona di [•], nato a [•], il [•], nella qualità di [•], a ciò autorizzato in forza di [•] (di seguito, “**Operatore Economico**”)

– dall'altra parte –

(Infra.To e l'Appaltatore, nel seguito, congiuntamente, le “**Parti**” oppure, singolarmente ed impersonalmente la “**Parte**”)

PREMESSO

- A.** che in data [•] le Parti hanno stipulato l'Accordo Quadro *ex* art. 54, 3° comma, D. Lgs. n. 50/2106 s.m.i. relativo all'esecuzione di servizi tecnici con metodologia BIM, per l'esecuzione di servizi di supporto alla progettazione interna di Infra.To degli impianti non di sistema relativi alle stazioni, gallerie e manufatti della Metropolitana, (nel seguito, i “**Servizi di Supporto Progettazione**”);
- B.** che ai sensi dell'art. 2.5 dell'Accordo Quadro, i Servizi di Supporto Progettazione devono essere realizzati mediante la stipula di specifici Contratti Attuativi, aventi ad oggetto la realizzazione di uno o più attività;
- C.** che è intenzione della Committente affidare all'Operatore Economico l'esecuzione delle attività di seguito indicate alle condizioni e termini di cui all'Accordo Quadro, come integrato dal presente contratto attuativo (nel seguito, il “**Contratto Attuativo**”);

TUTTO CIÒ PREMESSO

fra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo.

2. Definizioni

2.1. Salvo che non sia diversamente indicato, i termini e le locuzioni definite con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato attribuito loro nell'Accordo Quadro.

2.2. Salvo che il contesto non richieda diversamente, qualsiasi riferimento contenuto nel presente Contratto Attuativo ad un determinato genere (maschile o femminile) includerà, di norma, tutti i generi; parimenti, il significato attribuito ad un termine espresso al singolare si intenderà riferito allo stesso termine anche ove espresso al plurale.

3. Oggetto del Contratto Attuativo

3.1. Il presente Contratto Attuativo ha ad oggetto la realizzazione delle seguenti attività, meglio indicate nell'**Allegato 1 (Elenco attività affidate)**.

3.2. Nell'esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione, l'Operatore Economico sarà libero di svolgere le prestazioni professionali presso la propria struttura, senza vincoli di orario nei confronti della Committente. Potrà peraltro essere richiesta la disponibilità, che si intende sin d'ora accordata da parte dell'Operatore Economico, a svolgere riunioni con la Committente e/o rilievi e/o sopralluoghi presso gli uffici della Committente stessa e/o presso i siti interessati dalle attività di cui al presente Contratto Attuativo.

3.3. Le prestazioni oggetto del presente Contratto Attuativo dovranno in ogni caso essere eseguite secondo quanto previsto dal Capitolato Prestazionale e dal Capitolato Informativo, che l'Operatore Economico dichiara di ben conoscere ed accettare, costituendo gli stessi parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

4. Termini di esecuzione

Le Parti convengono che i termini – espressi in giorni naturali consecutivi – per l'esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione delle attività in oggetto, al netto delle riduzioni offerte dall'Operatore Economico in fase di gara, sono i seguenti: [•]

5. Corrispettivo

5.1. Le Parti convengono che il corrispettivo a corpo per l'esecuzione delle attività in oggetto, è pari ad € [•] (Euro [•]).

5.2. Il corrispettivo verrà versato con le modalità e termini previsti dagli artt. 9 e 10 dell'Accordo Quadro.

6. Garanzie

A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipulazione del presente Accordo Attuativo l'Operatore Economico ha depositato le seguenti garanzie: [•]

- garanzia di importo pari al 2% (due per cento) dell'intero valore di aggiudicazione, comprensivo dell'opzione [•];
- garanzia definitiva nei modi, forme e importi di cui all'art. 103, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di importo pari alla quota di Accordo Quadro assegnata a ciascun operatore economico al netto del ribasso offerto sul prezzo a base d'asta e senza tenere conto dell'opzione [•];

- garanzia definitiva nei modi, forme e importi di cui all'art. 103, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i , prevista per l'esercizio dell'opzione [•].

7. Responsabile della gestione dell'Accordo Quadro

L'Operatore Economico nomina quale proprio Responsabile della gestione dell'Accordo Quadro [•]

8. Penali

8.1. L'irrogazione di penali è disciplinata all'12 dell'Accordo Quadro, che qui si intendono richiamate e trascritte.

8.2. Le Parti convengono che Infra.To, come previsto dall'art. 10.7 dell'Accordo Quadro, abbia il diritto di compensare le somme a qualsiasi titolo dovute all'Operatore Economico con l'importo delle penali maturate in corso di esecuzione del Contratto Attuativo.

8.3. Le penali non potranno comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del presente Contratto Attuativo, a pena di risoluzione automatica del Contratto Attuativo medesimo e dell'Accordo Quadro.

8.4. In ogni caso, l'applicazione di penali, se in misura inferiore al 10%, non esclude la facoltà di Infra.To di chiedere la risoluzione del Contratto Attuativo e dell'Accordo Quadro, e di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dei maggiori danni patiti.

9. Osservanza delle leggi sul lavoro e previdenziali. Rispetto del CCNL

9.1. L'Operatore Economico dichiara di applicare ai propri dipendenti i C.C.N.L. e gli accordi integrativi coerenti con le prestazioni lavorative loro richieste ed effettivamente svolte, nonché di agire nei confronti degli stessi dipendenti nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai predetti contratti.

9.2. Nella qualità di datore di lavoro l'Operatore Economico deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari e alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.

9.3. L'Operatore Economico è tenuto, per l'intera durata del presente Contratto Attuativo, sempre con riferimento ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni relative ai Servizi di Supporto Progettazione, a rispettare la disciplina vigente in materia di Trattamento di Fine Rapporto, compresa la normativa in materia di previdenza complementare e devoluzione del TFR di cui al D. Lgs. n. 252/2005 s.m.i.

9.4. L'Operatore Economico si obbliga ad esibire – a semplice richiesta di Infra.To – la documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del presente Contratto Attuativo, limitatamente alla durata dello stesso.

9.5. L'Operatore Economico si impegna e si obbliga a manlevare e tenere indenne – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – Infra.To (che dunque non sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell'Operatore Economico), da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dell'Operatore Economico e di eventuali subappaltatori.

9.6. L'Operatore Economico si obbliga altresì a manlevare e tenere indenne Infra.To qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all'art. 26, 4° comma, D. Lgs. n. 81/2008.

9.7. L'Operatore Economico è tenuto a tenere indenne e manlevare Infra.to da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti. L'Operatore Economico è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare Infra.To da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente. Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.

10. Osservanza di disposizioni in materia sanitaria, di sicurezza e igiene sul lavoro

10.1. L'Operatore Economico è tenuto ad osservare e a far osservare a dipendenti e collaboratori di cui si avvalga per l'esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene del lavoro.

10.2. A tal fine l'Operatore Economico è, tra l'altro, tenuto a: impartire a dipendenti e collaboratori coinvolti nell'esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione ogni istruzione e a fornire i mezzi di protezione richiesti dallo svolgimento delle prestazioni; informare e formare il sopra indicato personale sui rischi inerenti allo svolgimento dei Servizi di Supporto Progettazione, sulle relative misure di prevenzione e sulla prevenzione incendi e primo soccorso; impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone gli eventuali adeguamenti; utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge e regolamenti; vigilare, attraverso il proprio Responsabile del Servizio o il suo sostituto affinché il personale che espleta le prestazioni relative ai Servizi di Supporto Progettazione osservi tutte le disposizioni in materia di sicurezza e operi in conformità alle indicazioni fornite da Infra.To assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte ed applicando tutte le disposizioni e le prescrizioni di Infra.To nell'esecuzione delle attività su aree interessate dall'esercizio ferroviario.

10.3. Considerata la natura dell'Accordo Quadro, non è possibile determinare gli eventuali oneri di sicurezza per la mitigazione dei rischi da interferenza eventualmente necessari. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dei singoli Contratti Attuativi, si procederà a valutare la necessità di produrre gli eventuali documenti di sicurezza necessari alla luce della vigente normativa in materia (DUVRI, PSC, ecc.), valutando di volta in volta i relativi oneri.

10.4. In ottemperanza a quanto prescritto dalle vigenti procedure aziendali, una volta acquisite da Infra.To dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui verranno svolti i Servizi di Supporto Progettazione oggetto dei Contratti Attuativi, l'Appaltatore assume l'onere di implementare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi, ove necessario.

11. Adempimenti dell'Operatore Economico in materia di tutela ambientale

11.1. L'Operatore Economico è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale (ivi compresa quella in materia di gestione dei materiali contenenti amianto), dalle procedure in uso presso Infra.To in quanto applicabili in relazione alla tipologia di prestazioni di cui al presente Contratto Attuativo, nonché di quelle emanate da altri Enti / organi pubblici, anche in corso d'opera.

11.2. In particolare, l'Operatore Economico è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo-gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela

ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione delle prestazioni possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

11.3. L'Operatore Economico si impegna altresì a prevedere, negli eventuali contratti di subappalto, l'obbligo da parte del/dei subappaltatore/i di osservare le norme e disposizioni di cui al presente articolo.

12. Risoluzione del Contratto Attuativo

12.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30.4 dell'Accordo Quadro nonché dall'art. 8 che precede, il presente Contratto Attuativo si risolverà di diritto altresì nei seguenti casi:

12.1.1. inadempimento dell'Operatore Economico alla presa in consegna delle prestazioni relative al presente Contratto Attuativo;

12.1.2. sospensione dell'esecuzione del Contratto Attuativo da parte dell'Operatore Economico;

12.1.3. affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte del Contratto Attuativo, ovvero cessione dell'Accordo Quadro e/o di uno o tutti i Contratti Attuativi.

12.2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 30.5 dell'Accordo Quadro, la risoluzione opererà di diritto nel momento in cui Infra.To dichiara all'Operatore economico, a mezzo di raccomandata a.r. o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo.

13. Controversie – accordo bonario – transazione

13.1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione di cui al presente Contratto Attuativo, l'Operatore Economico non avrà in ogni caso diritto di sospendere i Servizi di Supporto Progettazione, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute, a pena di risoluzione dell'Accordo Quadro *ex* art. 1456 Cod. civ.

13.2. Le Parti convengono che, al verificarsi delle circostanze previste dall'art. 205, 1° comma, D. Lgs. n. 50/2016 in sede di esecuzione del Contratto Attuativo, verrà esperita la relativa procedura di accordo bonario prima dell'instaurazione di qualsivoglia procedimento di natura giudiziale.

13.3. Le controversie relative a diritti soggettivi dipendenti dal Contratto Attuativo potranno essere risolte transattivamente, ai sensi dell'art. 208, D. Lgs. n. 50/2016.

14. Spese e registrazione

Sono a carico dell'Operatore Economico tutte le spese del Contratto Attuativo – che verrà registrato solo in caso d'uso – e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione.

15. Foro competente

Le Parti convengono che il Foro inderogabilmente competente per le controversie relative al presente Accordo Quadro e ai Contratti Attuativi sia il Foro di Torino.

16. Rinvio

Le Parti, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Attuativo, rinviano integralmente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati.

Elenco Allegati

1. Elenco attività

Sottoscritto digitalmente Torino, li [•]

Infra.To

Operatore Economico

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 Cod. civ. l'Operatore Economico dichiara di approvare specificamente quanto stabilito agli articoli: 3 (Oggetto del Contratto Attuativo) – 4 (Termini di esecuzione) – 6 (Penali) – 10 (Risoluzione del Contratto Attuativo) – 11 (Recesso) – 12 (Controversie – accordo bonario – transazione) – 13 (Spese e registrazione) – 14 (Foro competente) – 15 (Rinvio)

Torino li

Operatore Economico